



GIUNTA REGIONALE
DPH DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO
DPH003 SERVIZIO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
UFFICIO ATTIVITÀ CULTURALI DI AVEZZANO E ROCCA DI MEZZO

AVVISO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
alle "ATTIVITÀ NON CONTINUATIVE" riguardanti la "PRODUZIONE DI AUDIOVISIVI"
Legge regionale 3 novembre 1999, n. 98 e s.m.i.
"Disciplina regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali"

ANNO 2024

Art. 1 - Finalità

Il presente Avviso stabilisce per gli anni 2024 e 2025 i criteri e le modalità per la concessione di contributi a favore delle "attività non continuative" riguardanti la "produzione di audiovisivi" e nello specifico cortometraggi aventi durata complessiva inferiore o uguale a 52 minuti, ai sensi della L.R. 3 novembre 1999, n. 98 e s.m.i. "Disciplina regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali" ai sensi della L.R. 3 novembre 1999, n. 98 e s.m.i. "Disciplina regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali", e nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, nonché, dell'Atto di indirizzo approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 452 del 24 luglio 2024.

Art. 2 - Stanziamento

Le risorse finanziarie destinate all'attuazione del presente avviso ammontano complessivamente ad euro 260.970,26 di cui euro 118.530,63 a valere sulle risorse finanziarie dell'anno 2024 ed euro 142.439,63 a valere sulle risorse finanziarie dell'anno 2025 del capitolo 62423/1 denominato "Contributi per le attività cinematografiche Audiovisive e Multimediali LR 3.11.99 n. 98" del bilancio di previsione 2024-2026.

L'ammontare dello stanziamento di cui sopra è ripartito come di seguito indicato:

Settore di attività	Importo complessivo per acconto 2024	Importo complessivo per saldo 2025
Attività non continuative riguardanti la "produzione di audiovisivi"	euro 118.530,63	euro 142.439,63

Art. 3 - Beneficiari

Per soggetti beneficiari si intendono società di produzione, associazioni e singoli operatori in possesso di comprovati requisiti e di professionalità ed esperienza nel campo delle attività audiovisive che esercitano attività di produzione audiovisiva.

I soggetti beneficiari:

- devono esercitare, in via principale o secondaria, con il codice ateco **59.11 Attività di Produzione Cinematografica, di Video e di Programmi Televisivi**;
- devono essere iscritti nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente;
- devono essere attive e non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non essere soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- non devono aver beneficiato dei contributi a valere sulla LR 98/1999 nel biennio precedente;

- non devono aver ricevuto la revoca del contributo relativo all'ultima edizione dell'avviso di cui alla L.R. 98/1999, salvo il caso di rinunce presentate entro la scadenza prefissata per la realizzazione del progetto;
- devono essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e con la normativa in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro nonché in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Art. 4 - Attività ammesse

Sono ammesse a finanziamento le "attività non continuative" riguardanti la "produzione di audiovisivi" e nello specifico cortometraggi aventi durata complessiva inferiore o uguale a 52 minuti; realizzate nel periodo **dal 1 gennaio 2024 al 31 agosto 2025**.

Il prodotto realizzato deve:

- a) avere un legame storico, artistico-culturale nonché ambientale e territoriale con l'Abruzzo;
- b) essere realizzato nel territorio regionale non meno dei **due-terzi (2/3)** complessivi dei giorni di realizzazione esecutiva ovvero effettuazione delle riprese o realizzazione tecnica dell'opera;
- c) coinvolgere almeno il **30% di troupe** con residenza in Abruzzo;
- d) sostenere sul territorio regionale non meno del **40% dei costi**.
- e) Il territorio abruzzese deve essere riconoscibile in almeno il **40% del prodotto** realizzato.

Le proposte devono tassativamente contenere:

- a) la puntuale descrizione delle singole fasi progettuali (fasi di sviluppo, pre-produzione, realizzazione esecutiva ovvero effettuazione delle riprese o realizzazione tecnica dell'opera, post-produzione);
- b) il trattamento e/o la sceneggiatura e la scheda tecnica dell'audiovisivo proposto,
- c) la previsione di un cofinanziamento dell'iniziativa - con risorse proprie del proponente oppure con risorse di terzi privati - in misura non inferiore al 20% del costo complessivo del progetto. Detta percentuale minima di cofinanziamento deve essere garantita anche in fase di rendicontazione della spesa, **a pena di revoca** del contributo con obbligo di restituzione dell'eventuale anticipo.

In sede di istanza i proponenti dovranno espressamente dichiarare il proprio impegno a concludere il progetto **entro e non oltre il 31 agosto 2025** e, a consegnare al Servizio competente copia del prodotto realizzato accompagnato dalla rendicontazione delle **spese entro il 30 settembre 2025**.

Art. 5 - Istanze irricevibili e inammissibili

1. Sono irricevibili, a seguito dell'attività di istruttoria preliminare svolta dal Servizio competente, le istanze:

- a) presentate da soggetti diversi da quelli previsti all'art. 3 del presente atto;
- b) redatte in modo non conforme ai modelli allegati al presente avviso pubblico;
- c) prive della firma del legale rappresentante del soggetto proponente;
- d) prive della copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
- e) incomplete della prevista documentazione a corredo dell'istanza;
- f) prive di trattamento o sceneggiatura e/o della sua scheda tecnica
- g) prive del piano dettagliato dei costi e delle modalità di realizzazione per ciascuna delle fasi di lavorazione (fasi di sviluppo, pre-produzione, realizzazione esecutiva ovvero effettuazione delle riprese o realizzazione tecnica dell'opera, post-produzione).

2. Sono inammissibili, a seguito dell'attività di valutazione di merito svolta dalla Commissione di valutazione, le istanze relative:

- a) opere a carattere pubblicitario;
- b) opere a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale;
- c) ad attività che non prevedono una compartecipazione finanziaria con risorse proprie o con risorse di terzi privati pari ad almeno il 20% del costo complessivo del progetto;
- d) ad attività di produzione che non prevedono di sviluppare sul territorio abruzzese almeno i **due-terzi (2/3)** complessivi dei giorni di realizzazione esecutiva ovvero effettuazione delle riprese o realizzazione tecnica dell'opera;
- e) ad attività di produzione che non presentano alcun legame storico, artistico-culturale nonché ambientale e territoriale;
- f) ad attività di produzione per la cui realizzazione non vengano coinvolte **almeno il 30%** di troupe con

- residenza in Abruzzo;
- g) ad attività di produzione per la cui realizzazione il territorio abruzzese non sia riconoscibile in almeno **il 40% del prodotto** realizzato;
- h) ad attività di produzione di opere già realizzate con sostegno economico della Regione Abruzzo.

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione delle domande

L'istanza per la concessione del contributo deve essere redatta utilizzando, **a pena di irricevibilità**, la modulistica allegata al presente Avviso (Allegato A - *Domanda per la concessione del contributo* e Allegato B - *Proposta progettuale*), reperibile sul sito istituzionale della Giunta Regionale www.regione.abruzzo.it/content/cultura-contributi-e-finanziamenti.

Le dichiarazioni rese e sottoscritte dal legale rappresentante hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) pertanto soggette, per le ipotesi di falsità in atti e per le ipotesi dichiarazioni mendaci, alle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000.

La modulistica richiesta (Allegato A - *Domanda per la concessione del contributo* e Allegato B - *Proposta progettuale*) nonché tutta la documentazione da presentare e precisamente:

- a) **descrizione delle attività** svolte almeno nel precedente biennio dall'organismo a base associativa nel settore della produzione di audiovisivi e curriculum vitae dei professionisti/esperti coinvolti;
- b) **curriculum vitae** completo delle esperienze professionali maturate nel campo cinematografico, audiovisivo e multimediale (se il proponente è un singolo operatore),
- c) **curriculum vitae** di eventuali altri professionisti direttamente coinvolti nella proposta progettuale;
- d) copia dello dell'**Atto costitutivo** e dello **Statuto** completo e aggiornato;
- e) copia di un **documento d'identità** del legale rappresentante in corso di validità;
- f) **sceneggiatura/trattamento** dell'audiovisivo;
- g) **scheda tecnica** dell'audiovisivo proposto.

deve pervenire perentoriamente, **pena di irricevibilità, entro e non oltre le ore 13:00:00 del giorno 16 settembre 2024** a mezzo **pec** all'indirizzo dph003@pec.regione.abruzzo.it. Non saranno accettate e verranno conseguentemente archiviate eventuali istanze inviate oltre il termine indicato.

Nell'oggetto della PEC deve essere apposta la seguente dicitura:

“Richiesta per la concessione dei contributi L.R. 98/1999 – anni 2024-2025”.

La dimensione massima del file non deve essere superiore ai 110MB, in caso contrario è consentito fare più invii. Nel procedimento di invio telematico il gestore Pec rilascerà una **“ricevuta di accettazione”**. Questo documento ha lo stesso valore giuridico assunto dalla “ricevuta di spedizione” nelle notifiche tramite posta. Successivamente, quando il messaggio verrà consegnato alla casella Pec del destinatario, il gestore di quest'ultimo emetterà una **“ricevuta di avvenuta consegna”**, la quale rappresenta l'unico documento idoneo a comprovare l'avvenuta consegna dell'istanza. **Pertanto, l'istante dovrà accertarsi di essere in possesso di entrambe le ricevute sopraindicate.**

Art. 7 - Commissione di valutazione

È istituita, con provvedimento del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Turismo, apposita Commissione di valutazione delle proposte presentate, composta da un Dirigente del Dipartimento competente con funzioni di Presidente, da due funzionari regionali e da un segretario.

Art. 8 - Istruttoria delle istanze

L'attività istruttoria si compone di due fasi:

1. istruttoria preliminare, diretta a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata, secondo quanto disciplinato all'articolo 5, punto 1., dalla lettera a) alla lettera g);
2. istruttoria per la valutazione di merito.

L'istruttoria preliminare, da realizzarsi a cura del Servizio Beni e Attività Culturali, si conclude con la redazione

di un elenco delle istanze presentate recante l'indicazione di eventuali cause di irricevibilità che sarà trasmesso alla Commissione di valutazione per la successiva istruttoria per la valutazione di merito.

La Commissione di valutazione dovrà provvedere alla valutazione di ammissibilità sulla base di quanto disciplinato all'articolo 5, punto 2, dalla lettera a) alla lettera h) e alla valutazione di merito sulla base dei criteri di valutazione disciplinati dal successivo articolo 8.

L'istruttoria della Commissione di valutazione si conclude con la redazione della graduatoria delle istanze ammissibili con l'indicazione dell'importo del contributo provvisoriamente concesso e di un elenco di istanze inammissibili con la relativa motivazione.

Art. 9 - Criteri di valutazione e punteggi

La Commissione valuta le proposte "attività non continuative" riguardanti la "produzione di audiovisivi" sulla base dei seguenti criteri:

1. rilevanza territoriale dell'iniziativa;
2. rilevanza progettuale;
3. spesa ammissibile;
4. finanziamento con risorse proprie e/o di terzi privati.

RILEVANZA TERRITORIALE DELL'INIZIATIVA	
ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE (MAX 10)
Iniziativa a carattere nazionale	max 10
Iniziativa a carattere regionale	max 5
RILEVANZA PROGETTUALE	
ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE (MAX 60)
1. Completezza del progetto e fattibilità economica-operativa	max 5
2. Qualità e originalità del soggetto ed innovazione progettuale	max 5
3. Qualità della società di produzione e degli autori e della crew	max 10
4. Attinenza/legame storico, artistico-culturale nonché ambientale e territoriale	max 10
5. Partecipazione nel cast di attori di rilievo nazionale o internazionale	max 15
6. Partecipazione al progetto di un regista di rilievo nazionale o internazionale	max 15
SPESE AMMISSIBILI	
ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE (MAX 15)
> 150.000	max 15
> 50.000 fino a 150.000	max 10
fino a 50.000	max 5
FINANZIAMENTO CON RISORSE PROPRIE E/O DI TERZI PRIVATI	
ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE (MAX 15)
> 50%	max 15
> 35% fino al 50%	max 10
> 20% fino al 35%	max 5
Inferiore a 20	0

1. L'indicatore **rilevanza territoriale dell'iniziativa** coniuga il coinvolgimento sul progetto di soggetti pubblici e privati presenti in Abruzzo o provenienti da altre regioni e da altre nazioni con la capacità dell'iniziativa di rilanciare l'immagine regionale in Italia e all'estero, attraendo flussi turistici. Per qualificare il carattere dell'indicatore, al fine dell'attribuzione del punteggio, risultano determinanti l'assetto organizzativo generale e la partecipazione di partners e organismi/operatori di settore deducibili dal piano operativo dell'iniziativa.
2. Per gli **elementi di valutazione** da 1 a 3 riferiti alla **rilevanza progettuale della proposta** i punteggi attribuibili vanno da 0 a un massimo di 5, secondo un gradiente di qualità/quantità (0=assente/insufficiente; 1=sufficiente; 2=discreta; 3=buona, 4=distinta, 5=ottima) desumibile dai seguenti *indicatori*:
 - per la "**completezza del progetto e di fattibilità economica-operativa**":
la chiara articolazione per fasi attuative, l'espressa indicazione dei luoghi/location individuati per le riprese e dei soggetti/enti/organismi coinvolti e/o da coinvolgere sul progetto, l'analiticità della scheda tecnica, ecc.; nonché la buona corrispondenza dei costi previsti per le singole azioni da mettere in essere alle effettive esigenze di ordine tecnico, strumentale ed artistico desumibili dal piano operativo della proposta, nonché la previsione di copertura della spesa complessiva e l'elaborazione di una compiuta

sceneggiatura, ecc.;

- per la “*qualità e originalità del soggetto e di innovazione progettuale*”:
la particolarità dei contenuti specifici dell’opera filmica proposta e quella dei temi prescelti e dei meccanismi di sviluppo narrativo della storia, nonché gli aspetti innovativi della narrazione ecc.; nonché tutti quegli elementi di novità desumibili dall’architettura progettuale complessiva: la previsione di utilizzo e sperimentazione di tecnologie avanzate e di strumenti attuativi non convenzionali, la presenza di contenuti inediti, altre peculiarità progettuali, ecc..
- per la “*qualità della società di produzione e degli autori e della crew*”:
i riconoscimenti nel campo cinematografico.

Per gli elementi di valutazione da 4 a 6 riferiti alla **rilevanza progettuale della proposta** i punteggi attribuibili vanno da 0 a un massimo di 15, secondo un gradiente di qualità/quantità (0=assente; 3=sufficiente; 6=discreta; 9=buona, 12=distinta, 15=ottima) desumibile dai seguenti *indicatori*:

- per la “*attinenza/ legame storico, artistico-culturale nonché ambientale e territoriale*”:
la presenza nell’opera proposta di elementi storico-narrativi, contenutistici, ambientali e paesaggistici strettamente correlati alla storia, all’arte e alle tradizioni abruzzesi;
- per la “*partecipazione al progetto di artisti e operatori di rilievo nazionale o internazionale*”:
l’espressa partecipazione al progetto di attori di riconosciuta fama nazionale o internazionale coinvolti nel progetto;
- per la “*partecipazione al progetto di un regista di rilievo nazionale o internazionale*”:
l’espressa partecipazione al progetto di un regista di riconosciuta fama nazionale o internazionale coinvolti nel progetto.

Art. 10 - Determinazione del contributo

La valutazione finale di ciascuna istanza è ottenuta sommando tutti i punteggi parziali attribuiti sulla base dei criteri di cui all’articolo precedente.

Sulla base dei punteggi finali attribuiti ai singoli progetti viene formulata la graduatoria di merito. L’Amministrazione potrà erogare un acconto sino ad un massimo del **50%** del contributo provvisoriamente concesso nel limite delle risorse finanziarie disponibili nell’anno di riferimento 2024, calcolato nella misura percentuale del **50%** sul totale delle spese ritenute ammissibili, quali riportate nel preventivo presentato e comunque fino ad un massimo di **euro 30.000,00**

I contributi risulteranno inferiori alla misura percentuale del **50%** delle spese ritenute ammissibili, quali riportate nel preventivo, nell’ipotesi in cui il piano delle entrate presentato comporti una sua minore capienza per la compartecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

Analoga riduzione contributiva sarà determinata, per l’ultimo dei contributi concedibili, nell’ipotesi di esaurimento delle risorse a disposizione; in tal caso, al beneficiario è richiesta l’accettazione incondizionata del contributo come determinato dalla disponibilità di risorse.

Articolo 11 - Disposizioni generali in materia di aiuti di Stato

I contributi di cui al presente Atto sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis.

Nel rispetto del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2017, n. 115 (*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*), e ai sensi delle definizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lett. q) e lett. r) l’«Autorità responsabile» della misura d’aiuto è il Dipartimento dello Sviluppo Economico Turismo DPH della Giunta regionale; il «Soggetto concedente» degli aiuti individuali ai sensi e agli effetti di cui all’articolo 52 della Legge n. 234/2012 è Il Servizio Beni e attività culturali DPH003.

Il Soggetto concedente, ovvero il Servizio DPH003 prima delle concessioni, provvede a trasmettere i dati e le informazioni relative agli aiuti individuali «de minimis» nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell’articolo 52 della L. n. 234/2012.

Ai fini del controllo sul rispetto dei massimali d'aiuto (art. 3) e del controllo sul cumulo dei costi ammissibili (art. 6), prima delle concessioni, il Servizio DPH003 provvede ad attivare le necessarie verifiche sulle relazioni di cui all'art. 2.2 del Regolamento (UE) n. 2023/2831 per la definizione di "impresa unica" e sulle vicende societarie in caso di fusioni, acquisizioni, o scissioni come da previsioni artt. 7 e 8 del medesimo regolamento. Non possono essere oggetto di concessione d'aiuti individuali ai sensi del presente Avviso: le imprese che operano nei settori esclusi dal campo di applicazione del Reg. (UE) n. 2023/2831 come specificati dall'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento, nonché le attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o verso altri Stati membri dell'Unione europea.

Il Soggetto concedente, prima delle concessioni, verifica che le imprese che operano sia nei settori esclusi, sia in quelli inclusi nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 2023/2831 assicurino, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti di cui al presente Avviso.

Ai fini del rispetto del principio di "trasparenza degli aiuti" di cui all'articolo 4 del Reg. (UE) n. 2023/2831 si precisa che l'aiuto è concesso sotto forma di sovvenzione diretta che è ritenuta "trasparente" ex se come previsto dal par. 2 del citato articolo 4 Reg. n. 2023/2831.

Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto complessivo e della determinazione dei costi ammissibili, tutti gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono espressi al lordo di ogni altro onere o imposta, ad eccezione dell'IVA qualora l'imposta sia recuperabile dall'impresa.

Nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 7, dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 2023/2831, sono escluse concessioni di aiuti che superino il massimale complessivo di euro 300.000,00 previsto per i tre esercizi finanziari consecutivi al paragrafo 2, del medesimo articolo; in sede di "soccorso istruttorio" e prima della concessione, sarà eventualmente consentito dal Soggetto concedente un solo adeguamento dei costi ammissibili inseriti nel progetto, al fine di rientrare nei limiti del suddetto massimale triennale.

Il presente Avviso non contiene esclusioni e disposizioni tali da comportare violazioni indissociabili del Diritto dell'Unione europea di cui al paragrafo 5, dell'articolo 1 del Reg. (UE) n. 651/2014.

Ai sensi della c.d. giurisprudenza Deggendorf (Causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH contro Germania («Deggendorf»)) il soggetto concedente è tenuto a sospendere i pagamenti per gli aiuti eventualmente concessi nel rispetto del presente Avviso, alle imprese che rientrano tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti già individuati quali illegali o incompatibili con una Decisione di recupero da parte della Commissione Europea.

Gli aiuti concessi nel quadro del presente Avviso pubblico sono cumulabili con altri aiuti concessi all'impresa richiedente nel rispetto delle condizioni sostanziali poste dall'art. 5 del Reg. (UE) n. 2023/2832. Spetta al Soggetto concedente verificare le condizioni di cumulo in esito alle interrogazioni effettuate sul Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al DM. 116/2017.

Ai fini del calcolo dell'importo dell'Aiuto concedibile, riferiti alla tipologia d'Aiuto di cui al presente Atto, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Ai fini della verifica del rispetto del massimale di euro 300.000,00 per impresa si terrà conto degli Aiuti concessi all'impresa richiedente, nonché alle imprese ad essa direttamente o indirettamente collegate che operino sullo stesso mercato o su mercati contigui. In tal caso le imprese richiedenti, qualora ricadenti nella fattispecie sopra indicata, dovranno segnalare, sotto la loro responsabilità, eventuali Aiuti di cui abbiano beneficiato imprese del gruppo che rientrino nella casistica sopra individuata

Art. 12 - Graduatorie beneficiari e accettazione contributo

La Commissione di valutazione, all'esito delle valutazioni effettuate, predispone la graduatoria dei potenziali beneficiari. In caso di parità di punteggio la Commissione di valutazione procede a sorteggio.

La Commissione di valutazione predispone la graduatoria delle istanze ammesse a contributo nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

La Commissione di valutazione trasmette, la graduatoria al Servizio competente ai fini della presa d'atto e dell'adozione della determinazione di impegno della relativa spesa.

Il Servizio competente comunica ai beneficiari l'ammontare dei contributi provvisoriamente concessi, nel rispetto delle risorse disponibili ed assegna agli stessi un termine non superiore a 7 giorni, per la

comunicazione dell'accettazione del contributo. A seguito del ricevimento della suddetta comunicazione l'Amministrazione regionale procederà alla erogazione dell'acconto previsto per **un massimo del 50%** del contributo provvisoriamente concesso nel limite delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di riferimento 2024. La mancata comunicazione dell'accettazione, entro il termine previsto, comporta la decadenza dal contributo

Art. 13 - Spese ammissibili

In sede di verifica della rendicontazione delle spese sono ritenute ammissibili le spese strettamente connesse alla realizzazione del progetto, riferibili alla sola durata dello stesso e dichiarate necessarie per il corretto svolgimento e la buona riuscita delle attività proposte, di cui alle seguenti fattispecie:

1. Costi operativi direttamente collegati e imputabili al progetto, quali:
 - locazione di immobili e di strutture architettoniche utilizzate per il set cinematografico, nonché i costi per l'eventuale occupazione di spazi pubblici e privati;
 - costi di viaggio, di casting e di segreteria;
 - acquisto e noleggio di materiali con attinenza diretta al progetto (esclusi gli acquisti di beni durevoli di valore unitario superiore a € 100,00);
 - compensi e spese per alloggio di artisti e personale incaricato a qualsiasi titolo (dipendenti, collaboratori occasionali o a progetto, professionisti, ecc.);
 - spese di assistenza esterna per consulenze ed affidamento di servizi;
2. Costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;
3. Costi di promozione; a titolo esemplificativo si indicano: costi per la diffusione e distribuzione del film, spese per l'organizzazione di presentazioni al pubblico dei film prodotti, spese per la stampa e la distribuzione di manifesti e programmi, spese per la realizzazione di servizi radiofonici e televisivi, ecc.;
4. Altri costi di attuazione (spese di affissione, eventuali spese per il vitto di artisti, tecnici, artigiani e collaboratori strettamente rapportate ai periodi di lavorazione del film) dichiarati indispensabili.

Le spese ammissibili, come sopra specificate, devono essere rappresentate distintamente e ricondotte - sia nel preventivo che nel rendiconto - alle fasi di lavorazione di seguito riportate: **fasi di sviluppo** (cui sono imputati i costi di progettazione creativa, di stesura ovvero acquisizione dei diritti del soggetto e della sceneggiatura, eventuale acquisizione dei diritti di adattamento e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d'autore), **pre-produzione** (cui sono imputati i costi relativi all'organizzazione delle riprese e contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, nonché alle attività di ricerca, sopralluogo e documentazione), **realizzazione esecutiva ovvero effettuazione delle riprese o realizzazione tecnica dell'opera** (cui afferiscono i costi per l'effettuazione delle riprese e per locazioni, costumi, scenografie, trucchi, costruzione del set e quant'altro), **post-produzione** (cui sono imputati i costi relativi al montaggio e missaggio audio-video, all'aggiunta di effetti speciali, all'eventuale doppiaggio, al trasferimento sul supporto finale e stampa della copia/*master* del film).

Le spese generali e di gestione, non comprese nelle categorie di cui sopra, sono ammesse in misura non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili.

Le spese devono essere sostenute sul territorio regionale per **almeno il 40% dei** costi. Tale parametro è dimostrabile da parte dei beneficiari mediante la presentazione di specifico prospetto riportante in dettaglio il rapporto delle spese sostenute in favore di fornitori, con specifica delle spese sostenute nei confronti di fornitori aventi sede in Abruzzo e spese sostenute nei confronti di altri fornitori non aventi sede in Abruzzo e il totale delle spese.

Art. 14 - Spese inammissibili

Sono ritenute inammissibili:

- le spese di ristorazione e vitto di relatori, artisti, tecnici, artigiani e collaboratori che concorrono alla realizzazione del progetto effettuate al di fuori dei periodi di lavorazione dei film e prive dell'indicazione dei nominativi degli ospiti e dei rispettivi ruoli;

- i rimborsi e le spese sostenute dai soci e dai membri dei soggetti proponenti se organismi associativi;
- le spese sostenute per l'acquisto di beni durevoli di valore unitario superiore a € 100,00;
- le spese di stampa di libri e pubblicazioni;
- le spese sostenute al di fuori del periodo indicato nelle proposte, dall'avvio (fase organizzativa) alla conclusione del progetto;
- spese non correlate alla natura del progetto;
- spese carenti di documentazione giustificativa.

Art. 15 - Rendicontazione delle spese

Ai fini della liquidazione e dell'erogazione dei contributi provvisoriamente concessi, la rendicontazione delle spese sostenute è presentata, al Servizio competente entro 30 giorni dalla data dettata per la conclusione del progetto ammesso a finanziamento. Decorso inutilmente tale termine il contributo è revocato con obbligo di restituzione dell'anticipo erogato.

La rendicontazione delle spese deve essere effettuata utilizzando la modulistica a tal fine predisposta ed inviata dal Servizio competente e deve essere corredata dai seguenti documenti:

- Dichiarazione da rendere ai fini della tracciabilità dei pagamenti degli Enti Pubblici (L. n. 136/2010);
- Dichiarazione ex art. 6, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122);
- Dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d'acconto (D.P.R. n. 600/73 art 28) del 4% Ires/Irpef;
- Certificazione di regolarità contabile da rendere ai sensi della L.R. 27 giugno 1986, n. 22 e s.m.i., (qualora il contributo provvisoriamente concesso superi l'importo di euro 10.329,14);
- Certificato attribuzione codice fiscale/partita iva;
- Copia di documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità;
- Dichiarazione della presenza o meno di rappresentanti nominati dalla Regione Abruzzo all'interno dei propri organi associativi. In caso affermativo occorre presentare:
 - la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di amministratore di ente pubblico e di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico ai sensi del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
 - la Scheda Trasparenza ex art 22 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*;
- specifico prospetto riportante in dettaglio il rapporto delle spese sostenute in favore di fornitori
 - documenti giustificativi, in copia, delle spese sostenute.

Per documenti giustificativi delle spese sostenute si intendono: atti che consentono di provare la certezza e la misurabilità dell'operazione (es. fatture, buste paga, moduli di versamento di imposte e oneri sociali, titoli di viaggio nominativi, ecc..., non sono ammessi gli scontrini fiscali), corredati da documentazione idonea a comprovare l'effettivo pagamento (es. mandato di pagamento quietanzato nel caso di ente pubblico; bonifico bancario; matrice dell'assegno circolare o dell'assegno bancario non trasferibile ed estratto conto bancario; per i pagamenti in contanti, stampa della Contabilità ufficiale ovvero quietanza liberatoria del soggetto creditore entro i limiti fissati dalla normativa; richiesta di rimborso spese di trasferta con allegate le relative ricevute).

Obblighi a carico dei beneficiari:

- consegnare al Servizio Beni e Attività Culturali n. 1 copia del prodotto realizzato in formato digitale con connessa liberatoria all'utilizzo;
- menzionare, nei titoli di testa dei film prodotti e sulle copertine dei relativi supporti, il finanziamento regionale riportando il logo della Regione Abruzzo e la dicitura *"Giunta Regionale d'Abruzzo – Servizio Beni e Attività Culturali – Iniziativa realizzata con contributo regionale ex L.R. 98/1999 ss.mm.ii."*;
- riportare sull'eventuale materiale informativo e promozionale dell'iniziativa il logo e la dicitura di cui al punto precedente.

Per usufruire del contributo in misura corrispondente all'importo assegnato, l'attuazione delle attività ammesse a finanziamento deve risultare conforme a quanto proposto anche sotto il profilo finanziario.

In sede di erogazione del saldo del contributo provvisoriamente concesso, se l'importo della spesa effettivamente sostenuta, al netto di quelle inammissibili, risulta inferiore al preventivo ammesso a finanziamento, il contributo da liquidare è rideterminato in proporzione alle spese effettivamente sostenute e ritenute ammissibili.

Qualora l'importo del contributo rimodulato risulti inferiore alla somma eventualmente già erogata a titolo di anticipazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione della quota eccedente l'anticipo erogato, maggiorata degli interessi al tasso legale maturati dalla data di riscossione a quella di effettivo riversamento alla tesoreria regionale.

Art. 16 - Revoca e restituzione del contributo

Il Servizio competente provvede a revocare il contributo provvisoriamente concesso – con obbligo di richiedere la restituzione di eventuali acconti già erogati con maggiorazione degli interessi legali – nel caso si verifichi anche un solo evento di quelli di seguito riportati:

- interruzione del progetto anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario;
- mancata consegna nei prescritti termini dell'opera cinematografica prodotta;
- mancata presentazione del rendiconto nei prescritti termini indicati dal presente atto di indirizzo;
- mancata presentazione delle integrazioni documentali richieste dal Servizio, ovvero presentazione delle stesse oltre il termine fissato nella richiesta;
- carenza della documentazione finale di spesa non sanata entro il termine assegnato;
- realizzazione del progetto in modo difforme dalla proposta ammessa a finanziamento;
- utilizzo, anche parziale, del contributo per scopi diversi da quelli che ne hanno motivato la concessione;
- gravi inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente atto di indirizzo, emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli effettuati a campione.

Il procedimento di revoca si conclude con l'adozione del relativo provvedimento da parte del competente Servizio.

Art. 17 - Liquidazione dei contributi provvisoriamente concessi

Ai fini della liquidazione, il contributo è calcolato in base ai limiti stabiliti dal precedente art. 10 e tenuto conto dell'importo delle spese effettivamente sostenute, ritenute ammissibili e debitamente documentate dai relativi titoli giustificativi di cui al capoverso n 3 dell'art. 15 del presente Avviso.

La liquidazione del contributo di importo superiore ad euro 5.000,00 a favore di Enti privati è subordinata all'esito favorevole della verifica di cui all'art. 48bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 (*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*).

Art. 18 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto trovano applicazione le disposizioni contenute nellanormativa vigente a livello comunitario, nazionale e regionale.

I dati personali forniti in relazione al presente Avviso sono raccolti e trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono resi, ai sensi della normativa vigente. Per ogni eventuale controversia è competente il Tribunale di L'Aquila.

Il Servizio competente invierà eventuali comunicazioni relative al presente Avviso all'indirizzo di posta elettronica (pec o peo) riportato nell'istanza.

Le informazioni relative al presente Avviso saranno pubblicate sul sito istituzionale www.regione.abruzzo.it/content/cultura-contributi-e-finanziamenti.

Il presente avviso è pubblicato sulla Home page della Regione Abruzzo, sul sito istituzionale della Giunta Regionale all'indirizzo: www.regione.abruzzo.it/content/cultura-contributi-e-finanziamenti.

Il Dirigente ad interim del Servizio
Dott.ssa Ester Di Cino
Firmato digitalmente